



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA LOMBARDIA

Al Presidente del Consiglio comunale

Al Segretario comunale

Al Sindaco

Oggetto: Elezioni amministrative 14 e 15 maggio 2023.

Rendiconto delle spese elettorali sostenute da partiti, liste e movimenti presenti alle elezioni ai sensi della l. n. 515/1993 (artt. 7, 11, 12, 13, 14 e 15) e della l. n. 96/2012 (art. 13 come da ultimo modificato dall'art. 33, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 116 del 2014)

Richiesta preliminare

Con riferimento alle elezioni amministrative di cui all'oggetto, al fine di attivare la procedura per l'esame dei rendiconti delle spese elettorali sostenute dai partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati ai sensi degli artt. 7, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 10 dicembre 1993 n. 515; nonché dell'art. 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96, come da ultimo modificato dall'art. 33, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, risulta necessario acquisire i seguenti documenti:

1. certificazione/deliberazione della data di insediamento del Consiglio comunale neoeletto;
2. elenco completo delle liste che hanno partecipato alla tornata elettorale, con indicazione del nominativo, recapito, indirizzo di residenza e posta elettronica dei delegati rappresentanti delle stesse, obbligati al deposito del rendiconto delle spese elettorali sostenute presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 13 della legge n. 96/2012 e successive modificazioni;
3. i rendiconti, con allegata documentazione a supporto, delle spese sostenute dalle liste partecipanti alle elezioni amministrative del 12 giugno 2022.



CORTE DEI CONTI

Si fa presente che ciascun partito, movimento, lista o gruppo di candidati che ha partecipato alle elezioni ha l'obbligo di presentare alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti il rendiconto, ancorché negativo, delle spese elettorali sostenute per la partecipazione alla tornata elettorale ai sensi dell'art. 13 della legge n. 96/2012, entro 45 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ex art. 12, comma 1, legge n. 515/1993 nel testo riformato a cura dell'art. 14-bis del decreto legge n. 149/2013 e come richiamato dall'art. 13, comma 6, legge n. 96/2012.

In caso di inosservanza, l'art. 13, comma 7, della legge n. 96/2012 già richiamata, prevede che "in caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti politici e liste, il collegio istituito presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000. La dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, deve essere trasmessa al Presidente del Consiglio comunale entro tre mesi dalla data delle elezioni."

Si precisa che il conto consuntivo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati deve evidenziare le spese sostenute per la campagna elettorale, suddivise secondo le tipologie ammissibili di cui all'art. 11 della l. n. 515/93, con corredo di copia di idonea documentazione a supporto, nonché indicare le fonti di finanziamento a copertura delle stesse.

Più analiticamente, per quanto riguarda i finanziamenti occorre distinguere quelli erogati:

- da persone fisiche per importi fino a 3.000 euro ciascuno (se si tratta di finanziamenti raccolti informalmente nel corso di iniziative quali convegni, concerti, ecc. è sufficiente indicare la data e il luogo di svolgimento della manifestazione e l'ammontare raccolto);
- da persone fisiche per importi superiori a 3.000 euro ciascuno, per i quali occorre indicare le generalità dei versanti, allegando la dichiarazione congiunta di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 659 del 1981;
- da soggetti diversi dalle persone fisiche, per i quali occorre indicarne la denominazione e, nel caso di contributi superiori a 3.000 euro, allegare la dichiarazione congiunta di cui all'art. 4, comma terzo, della legge n. 659 del 1981. Per le sovvenzioni delle società (per le quali si applicano le preclusioni di cui all'art. 7 della legge n. 195 del 1974) è necessario allegare in ogni caso la deliberazione dell'organo sociale e l'attestazione della regolare iscrizione in bilancio (o, più precisamente, della registrazione in contabilità);
- dal partito politico di riferimento, per i quali è sufficiente l'indicazione "mezzi propri" (Cass., sent. n. 1352 del 1999).

In tema di finanziamenti erogati ai partiti politici, inoltre, vanno pure tenute presenti le altre disposizioni di cui all'art. 4 della l. n. 659 del 1981 e all'art. 5, comma 3, del d.l. n. 149 del 2013, convertito dalla l. n. 13 del 2014.



CORTE DEI CONTI

La legge n. 3 del 9 gennaio 2019 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici) impone, tra l'altro, obblighi di pubblicità dei contributi ricevuti, sia in capo ai partiti, movimenti e liste, sia in capo all'ente dove si tengono le elezioni (art. 1, commi 11, 12,14 e 15).

Si ricorda, in ultimo, che i rendiconti dei singoli candidati di ogni partito, movimento, lista o gruppo partecipanti alla tornata elettorale, ai sensi dell'art. 7 co. 6 della l. n. 515/1993, devono, invece, essere presentati al Collegio regionale di Garanzia presso la Corte d'Appello di Milano e non presso questa Corte dei conti.

Per tutto quanto esposto, si chiede a codesto Ente di:

1. trasmettere la documentazione di propria competenza;
2. inoltrare la presente richiesta ai delegati rappresentanti di ciascun partito, movimento, lista e gruppo di candidati affinché provvedano all'inoltro della documentazione sopra descritta, in conformità alle indicazioni normative vigenti;
3. svolgere funzione di collettore, quale parte diligente, inviando a questa Sezione i rendiconti, con tutta la documentazione a supporto, una volta completata la ricezione della stessa da ciascun partito, movimento, lista o gruppo di candidati partecipante alla tornata elettorale.

Si resta in attesa di ricevere le informazioni richieste entro il 28 luglio 2023, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata presso l'indirizzo mail: lombardia.controllo@corteconticert.it.

Distinti saluti.

Il Presidente del Collegio spese elettorali
Marcello Degni



CORTE DEI CONTI